



**COMUNE DI RUBIERA  
(Provincia di Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.  
(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE  
FISICHE)**

Approvato con deliberazione consiliare n° 7 del 05/02/2007  
Modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. del 20/12/2025

## **SOMMARIO**

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Determinazione delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.	pag. 3
Art. 3 Disciplina della riscossione	pag. 3
Art. 4 Pubblicità del Regolamento ed Entrata in vigore	pag. 4
Art. 5 Rinvio dinamico	pag. 4
Art. 6 Tutela dei dati personali	pag. 4
Art. 7 Rinvio ad altre disposizioni	pag. 4

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano domicilio fiscale nel Comune di Rubiera.

**Art. 2**  
**Determinazione delle Aliquote e della Soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.**

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) a favore del Comune di Rubiera sono stabilite, a decorrere dall'anno finanziario **2026**, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito disposta a livello statale dal Decreto Legislativo n.216/2023 e dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207, nelle seguenti misure:

<b>SCAGLIONI DI REDDITO</b>	<b>ALIQUOTE</b>
<b>Fino a 28.000 Euro</b>	<b>0,72 %</b>
<b>Da 28.001 fino a 50.000 Euro</b>	<b>0,79 %</b>
<b>Oltre 50.000</b>	<b>0,80 %</b>

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento, sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come previsto dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F., non superiore a **17.000,00** Euro.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 17.000,00, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando al reddito imponibile complessivo l'aliquota corrispondente a ciascun scaglione di reddito.

3. L'efficacia della deliberazione di approvazione/variazione delle aliquote dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e della soglia di esenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze individuato ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 bis del Decreto Legge n. 201 del 2011. La deliberazione predetta di approvazione/variazione delle aliquote e della soglia di esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno a condizione che la pubblicazione avvenga entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera stessa si riferisce. Ai fini della determinazione dell'acconto, le aliquote di cui al comma 1 e la soglia di esenzione di cui al comma 2 del presente articolo sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.

**Art. 3**  
**Disciplina della riscossione**

1. La riscossione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è attuata mediante il versamento diretto da parte dei soggetti passivi al Comune di Rubiera secondo le disposizioni del Decreto

del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, emanato in ottemperanza all'articolo 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art. 4**  
**Pubblicità del Regolamento ed Entrata in vigore**

1. Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; è altresì disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2026.

**Art. 5**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 6**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il Comune di Rubiera garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

**Art. 7**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di Imposta sul reddito delle Persone Fisiche.